

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo X - Della tutela e dell'emancipazione

Art. 344 Funzioni del giudice tutelare

Presso ogni tribunale il giudice tutelare [c.c. [318](#), [321](#), [336](#), [337](#)] soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni .